

PROTOCOLLO D'INTESA

OGGETTO: Deviazione della circolazione dalla Strada Statale n.33 del Lago Maggiore all'Autostrada A26. Anno 2007.

L'elevata congestione della circolazione stradale lungo la strada statale 33 del Lago Maggiore, causato in particolare dal traffico cosiddetto pesante, condiziona pesantemente la vita dei cittadini e dei turisti creando problemi di inquinamento ambientale, di sicurezza, oltre a provocare ricadute negative sul turismo locale, compromettendone lo sviluppo e danneggiando l'integrità del patrimonio stradale.

Al fine di ovviare a tali criticità il Ministero dei Trasporti, la Regione Piemonte, la Società Concessionaria dell'autostrada A/26 (Autostrade per l'Italia), le Associazioni degli Autotrasportatori, concordano le modalità del dirottamento degli autoveicoli a tre o più assi utilizzati sia per il trasporto in conto terzi che per quello in conto proprio, dalla litoranea del Lago Maggiore (Strada Statale n. 33) all'Autostrada A/26 nelle tratte Gravelona Toce-Castelletto Ticino e Gravelona Toce-Borgomanero nel doppio senso di marcia per il periodo compreso tra il 2 luglio e il 17 settembre 2007 per l'intero arco giornaliero.

I veicoli interessati sono gli automezzi di oltre 7,5 tonnellate adibiti al trasporto stradale di merci che utilizzano il sistema di pedaggio elettronico "Telepass" e/o che effettuano il pagamento dei pedaggi in contante, a mezzo Bancomat, carte di credito e Viacard.

In particolare:

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predisporrà una direttiva rivolta ai prefetti di Novara e Verbania con la quale si autorizza gli stessi a vietare, per il periodo innanzi indicato, la circolazione degli autoveicoli sopra descritti sul tratto della Strada Statale 33, ricompreso tra Arona e Baveno, e ad individuare quale percorso alternativo la tratta autostradale della A/26 nelle tratte Gravelona Toce-Castelletto Ticino e Gravelona Toce-Borgomanero nel doppio senso di marcia.
2. Per il periodo della deviazione dei veicoli delle classi 3, 4 e 5 che compiano il percorso autostradale A/26 nelle tratte di cui al punto 1, nei due sensi di marcia, con ingresso e uscita in stazioni appartenenti alle citate tratte, con ciò intendendo sia quelle di estremità che quelle intermedie, i sottoscrittori si assumono i seguenti oneri in merito alle ripartizioni del rimborso dei pedaggi dovuti dagli autotrasportatori che, utilizzando sistemi di pedaggio elettronico "Telepass" o che effettuino il pagamento dei pedaggi in contante, a mezzo Bancomat, carte di credito e Viacard.:

Regione Piemonte :	80%
Autotrasportatori :	20%

La società Autostrade per l'Italia S.p.A. curerà l'elaborazione e la rendicontazione informatica dei dati, senza oneri aggiuntivi per le parti.
3. Per disciplinare il pagamento della quota di pedaggio a carico della Regione Piemonte per le transazioni avvenute con il sistema di pagamento elettronico "telepass", Autostrade per l'Italia S.p.A. e la Regione stessa stipuleranno apposita convenzione.
4. Gli autotrasportatori che usufruiranno di sistemi di pagamento diverso dal Telepass verranno rimborsati

direttamente dalla Regione Piemonte a seguito della presentazione delle ricevute di pagamento dei pedaggi e del numero di targa dell'automezzo transitato sulle tratte di cui al punto 1.

5. Tutte le parti concordano sull'esigenza che, durante il periodo oggetto della deviazione, sia posta la massima attenzione alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, con il rispetto scrupoloso di tutte le norme del Codice della Strada e di quelle derivanti dal Regolamento n. 3820/85 relativo ai tempi di guida e di sosta.
6. Le parti prendono atto che la corresponsione dei rimborsi dei pedaggi potrà essere interrotta nel caso in cui si dovesse raggiungere il limite finanziario annuale a carico della Regione Piemonte, pari a 155.000 euro.
7. Le Associazioni di categoria degli autotrasportatori si impegnano a divulgare presso gli iscritti ogni informazione utile alla conoscenza dell'iniziativa ed alla corretta attuazione e richiamando gli impegni di cui al punto 13 del verbale di intesa del 29 novembre 2004, sottoscritto con il Governo, precisano che qualora l'ipotesi di intesa generale non si realizzi in sede di Conferenza Unificata, si richiede chela Regione Piemonte, nel prossimo anno aumenti la percentuale a suo carico - rispetto a quella prevista per l'anno in corso - e comunque nel limite dell'importo di 155.000 euro autorizzato dall'Unione europea.
8. E' istituito un Gruppo di lavoro, costituito da un rappresentante per ciascuno dei firmatari del presente atto, allo scopo di verificare i risultati della iniziativa attuata nell'anno in corso ed al fine di individuare ogni misura per semplificare e razionalizzare l'attuazione negli anni 2008 e 2009. La convocazione sarà curata dal Ministero dei Trasporti a partire dal gennaio prossimo venturo.

Nell'ambito di tale gruppo:

- la Regione Piemonte si impegna a valutare la fattibilità tecnica ed economica per la definizione di un sistema di rimborso dei pedaggi, relativi alla sola tratta interessata, anche nel caso di percorrenze autostradali con entrata o uscita al di fuori della tratta medesima, tenendo conto della opportunità di evitare disagi operazioni di uscita e reingresso ai caselli. Si allega a tale riguardo una proposta delle associazioni di categoria degli autotrasportatori (allegato 1). Verrà valutata la particolare posizione dei mezzi d'opera obbligatoriamente deviati sulla autostrada A26.
- la Società concessionaria del tratto autostradale interessato si farà carico di fornire i dati, anche storici, di entrata/uscita alle barriere di Lago Maggiore e sulle stazioni di Castelletto Ticino, Borgomanero ed Arona, in entrambi i sensi di marcia, suddivisi per classe veicoli.

Roma, 14 giugno 2007

Ministero dei Trasporti

Regione Piemonte

Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A.

ANAS

Associazioni degli Autotrasportatori

ANITA

CLVA

CAAFITA

Il presente protocollo avrà efficacia per la Regione Piemonte a seguito dell'approvazione da parte della C.I. unite.

Allegato 1

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Dirottamento della circolazione dei mezzi pesanti dalla S.S. 33 all'Autostrada A26

Premessa

A differenza di analogo provvedimento che prevede la concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali per i transiti deviati obbligatoriamente sulla tratta della A 14, nel tratto compreso tra Pesaro e Termoli, dove l'individuazione del tratto autostradale interessato dal provvedimento è di facile definizione, in quanto delimitato da caselli ben individuati, il provvedimento adottato dalla Regione Piemonte nel 2003 "soffriva" di un problema tecnico dovuto al fatto che il tratto autostradale individuato e per il quale erano previsti i rimborsi per le imprese di autotrasporto merci a parziale copertura dei pedaggi autostradali era ed è di difficile rilevazione, in quanto in questo tratto autostradale esistono i caselli di Borgomanero, Castelletto Ticino, Arona e una barriera collocata in zona Arona.

Conseguentemente nessun rimborso era previsto per gli autotrasportatori che transitavano obbligatoriamente sulla A26 nel tratto "Lago Maggiore" nei due sensi di marcia in caso di permanenza sulla rete autostradale (senza transitare ai caselli di Borgomanero, Castelletto Ticino, Arona).

Pertanto ritenendo che i rimborsi debbano spettare a tutti gli autoveicoli superiori alle 7,5 ton. indicati all'art.54 comma 1, lettere d), e), h), i), n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nonché gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2 del d.lgs 285/1992 che transitano nel tratto della A26 Barriera "Lago Maggiore" l'unica soluzione ipotizzabile è la forfettizzazione del pedaggio sul quale calcolare lo sconto.

TIPOLOGIA AUTOVEICOLO	IMPORTO FORFETTIZZATO
Autoveicolo a 3 assi	Euro 3,25
Autoveicoli a 4 assi	Euro 5,20
Autoveicolo a 5 assi	Euro 6,30

Gli importi sopra indicati in misura forfettaria, sono calcolati operando la media dei costi dei pedaggi autostradali delle tratte da Gravelona Toce- Castelletto Ticino e da Gravelona Toce a Borgomanero, in entrambi i sensi di marcia. Sulle misure forfettarie indicate occorrerà applicare il rimborso dell'80% della quota a carico della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso si delineano le seguenti due ipotesi di gestione del rimborso

Ipotesi A (in presenza della gestione informatizzata da parte della Società Autostrade)

Il costo derivante dalla deviazione risulterà ripartito nella misura dell'80% (calcolato sulla base degli importi forfettari sopra determinati) a carico della regione Piemonte e del 20% a carico degli autotrasportatori.

Per disciplinare il pagamento della quota di pedaggio a carico della regione Piemonte per le transazioni avvenute con il sistema di pagamento elettronico (telepass) o che effettuano il pagamento dei pedaggi in contante, a mezzo bancomat, carte di credito, via card, la Soc. Autostrade Spa e Regione Piemonte stipuleranno apposita convenzione.

Ipotesi B (rimborso gestito direttamente dalla Regione Piemonte)

Il costo derivante dalla deviazione risulterà ripartito nella misura dell'80% (calcolato sulla base degli importi forfetari sopra determinati) a carico della regione Piemonte e del 20% a carico degli autotrasportatori.

Per ottenere il rimborso dell'80% a carico della Regione Piemonte, gli autotrasportatori, sia che utilizzino sistemi di pagamento a riscossione differita o che effettuano il pagamento dei pedaggi in contante, a mezzo bancomat, carte di credito, via card che, avranno cura di far pervenire agli uffici preposti della Regione Piemonte, la richiesta di rimborso alla quale dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti ed indicato il numero della targa ovvero il dettaglio delle tratte del resoconto telepass.